

N. R.G. [REDACTED]

TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]

Il Giudice dott. Martina Marini, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti tutti gli atti ed i documenti di causa,

viste le note dattiloscritte trasmesse per l'udienza dai Procuratori di entrambe le parti;

quanto all'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo svolta da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nell'atto di citazione in Opposizione ex art. 615 cpc;

premesso che, laddove il credito sia interamente contestato, l'opposizione a precetto non comporta la sospensione del processo esecutivo, a meno che il Giudice su richiesta del debitore accerti l'esistenza di gravi motivi che giustificano la sospensione e l'opposizione sia presentata per contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente ex art. 615 comma 1 cpc;

osservato anche che i gravi motivi per richiedere la sospensione possono essere sia di carattere processuale, che riguardare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa del creditore precedente e verificatisi dopo la formazione del titolo esecutivo (Cass., n.18856/2008);

rilevato che parte Opponente, a sostegno della propria opposizione e dell'istanza sospensiva proposta, ha contestato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 cpc del contratto mutuo fondiario posto alla base del precetto opposto, ritenendo che lo stesso sia privo di quietanza, posto che il documento contrattuale all'art. 1, avrebbe omesso di indicare come e quando la somma sarebbe stata consegnata, senza peraltro che fosse specificato l'effettivo ammontare della stessa, con conseguente omessa prova della *traditio*;

rilevato che, proprio a partire dalla documentazione prodotta dalla Banca Opposta per dimostrare l'avvenuta consegna della somma al mutuatario ed esaminandosi l'estratto conto del conte corrente su cui la somma sarebbe stata accreditata (con annotazione della stessa il giorno successivo al rogito notarile) si rileva come la stessa non rivesta la forma dell'atto pubblico ricevuto da notaio, come l'originario contratto di mutuo;

osservato, allora e più approfonditamente, che la Suprema Corte ha chiarito come si debba accertare, non solo se sia stato concluso un contratto reale di mutuo, ma anche verificare se esso

costituisca titolo esecutivo. In tale prospettiva, l'accertamento demandato al Giudice di merito non si limiterà alla natura e all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, ma comporterà anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo (cfr. Cass. 17194/2015). Più in particolare, si è osservato come *“al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”* (cfr. Cass. cit.);

- osservato come, in quest'ordine d'idee, conservi attualità il principio elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riguardo al contratto di mutuo condizionato, secondo il quale, l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore di titolo esecutivo in tutti casi in cui la dazione della somma mutuata non risulti da atti ricevuti da notaio, ma da semplici quietanze di versamento o estratti dei libri contabili della banca, ovvero da atti non formalmente omogenei al contratto (cfr. Cass. sent. n. 4293/79);

rilevato allora e con diretto riferimento al caso di specie, in via meramente prudenziale e senza che ciò voglia implicare un'anticipazione della decisione di merito, come l'atto notarile di mutuo, non risulti dare evidenza dell'avvenuta dazione della somma nei termini sopra esposti;

ritenuto come tali circostanze pur non inficiando la validità del negozio giuridico *de quo*, pongano tuttavia la diversa questione della validità del suddetto mutuo con riferimento alla sua efficacia di titolo esecutivo, necessaria per sostenere l'esecuzione forzata ex art. 474 cpc;

ritenuto che l'accertamento relativo all'esistenza effettiva del titolo esecutivo sia preliminare a qualsivoglia statuizione e che, pertanto, sussistano i presupposti cautelativi per sospendere, l'efficacia esecutiva del titolo azionato, in attesa del tempo necessario ad addivenire alla decisione di merito;

ritenuto che l'accoglimento di tale motivo si appalesi assorbente ed esime dalla trattazione di ogni ulteriore doglianza che ben potrà essere vagliata a seguito dell'ulteriore sviluppo del giudizio;

rilevato che le parti hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 cpc;

P.Q.M.

- SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo azionato;

- ASSEGNA alle parti i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc nn. 1, 2, 3 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

- RINVIA per la discussione dei mezzi istruttori al **24.11.2021 alle ore 10,30** considerata l'agenda ed il complessivo carico di lavoro attesa l'assegnazione alla scrivente di tutto il ruolo contenzioso civile della dott.ssa Trabalza in forza delle variazioni tabellari vigenti dal 1.02.2021.

Si comunichi.

Spoletto, 28 aprile 2021

Il Giudice
dott. Martina Marini